

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito denominate Parti Contraenti)

considerate le peculiarità delle relazioni esistenti, ed in particolare:

la collocazione geografica della Repubblica di San Marino ed il regime di libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi che caratterizza i rapporti fra i due Stati e trova conferma negli accordi vigenti,

al fine di facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con veicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, compreso il transito ed il trasporto nei rispettivi territori, nonché soddisfare le reciproche esigenze di mercato in tale settore.

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le imprese di trasporto aventi sede nel territorio delle Parti Contraenti possono effettuare trasporti di viaggiatori e merci tra i territori dei due Paesi, o in transito, con veicoli immatricolati nei rispettivi Paesi, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Il presente Accordo si applica ai trasporti di viaggiatori e merci effettuati tra o nei due Paesi dalle imprese di cui all'Articolo 1, mediante veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente o con massa complessiva, compresi i rimorchi, superiore a 60 q.li, oppure con portata utile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 35 q.li.

TITOLO I

TRASPORTO DI VIAGGIATORI

SERVIZI REGOLARI

Articolo 3

Agli effetti del presente Accordo si intende per servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su un itinerario determinato e con offerta indifferenziata al pubblico secondo orari e tariffe prestabilite, preventivamente autorizzati e pubblicati.

Per servizio regolare specializzato si intende un servizio regolare con il quale viene assicurato, il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri viaggiatori, effettuato in conformità a specifiche finalità di pubblico interesse e sulla base di particolari modalità e prescrizioni di esercizio impartite dall'Ente concedente.

Con tali servizi è possibile assumere traffico di viaggiatori ai capilinea e nelle altre località intermedie stabilite, a condizione che vi siano posti a sedere.

I veicoli con i quali è esercitato il servizio devono essere utili alle normali necessità di traffico.

Articolo 4

L'attivazione dei servizi regolari e regolari specializzati tra i due Paesi è subordinata ad apposita autorizzazione definita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti e rilasciata dall'Autorità dello Stato in cui ha sede l'impresa che ha presentato la relativa domanda.

L'accordo deve risultare da apposito assenso espresso da ciascuno degli Stati Contraenti sulla base del parere espresso dalla Commissione Mista di cui al successivo Articolo 14.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Non possono essere autorizzati nuovi servizi regolari e regolari specializzati che prevedano modalità di esercizio tali da compromettere la funzionalità gestionale di preesistenti servizi ferroviari o stradali.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dall'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta ai fini dell'acquisizione del prescritto assenso.

Articolo 5

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversi il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

SERVIZI OCCASIONALI

Articolo 6

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati servizi occasionali i trasporti di viaggiatori, effettuati secondo una delle modalità seguenti:

- a) trasporto sullo stesso autoveicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione dell'autoveicolo;
- b) trasporto di un gruppo di persone che abbia inizio nel territorio del Paese di immatricolazione dell'autoveicolo e che abbia termine nel territorio dell'altra Parte Contraente, sia nell'ipotesi che l'autoveicolo torni vuoto, sia che trasporti nel Paese di immatricolazione un gruppo di persone preventivamente portate sul territorio dell'altra Parte Contraente;
- c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente, in base ad un accordo preventivamente concluso, tra il vettore ed un committente, per trasportare nel Paese di immatricolazione un gruppo di persone precedentemente costituito.

Articolo 7

I servizi previsti dai precedenti Articoli 5 e 6 sono effettuati liberamente.

La Commissione Mista, di cui all'Articolo 14, potrà stabilire modalità e condizioni di effettuazione dei servizi previsti dai punti b) e c) del precedente Articolo 6.

Articolo 8

Gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti compresi quelli svolti interamente sul territorio dell'altra Parte Contraente, sono effettuati in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente che potrà anche riguardare i servizi effettuati tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo.

La Commissione Mista stabilisce il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare i servizi di trasporto con l'autoveicolo o gli autoveicoli per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

TITOLO II

TRASPORTO DI MERCI

Articolo 9

I trasporti di merci fra i due Paesi, compreso il transito nei rispettivi territori, effettuati da un'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti non sono soggetti ad autorizzazione.

La Commissione Mista, di cui all'Articolo 14, ne potrà stabilire modalità e condizioni di effettuazione.

Articolo 10

I vettori non residenti possono assumere, sul territorio dell'altra Parte Contraente, carichi di merce in conto terzi da scaricare sul territorio della stessa Parte, in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato sul cui territorio si effettua il trasporto.

Gli stessi possono altresì effettuare trasporti in conto terzi tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, in base ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese.

La Commissione Mista stabilisce il numero e la tipologia delle autorizzazioni, da rilasciarsi annualmente.

L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 11

I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Articolo 12

I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Articolo 13

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- 1) avvertimento;
- 2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste ai successivi punti 3) o 4);
- 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Le Autorità competenti di ambedue i Paesi Contraenti si informeranno reciprocamente dei provvedimenti adottati.

Articolo 14

Allo scopo di realizzare le finalità richiamate nel preambolo e dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo è istituita una Commissione Mista con i seguenti compiti:

- a) dirimere questioni relative all'interpretazione e problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo;
- b) esprimere pareri sui servizi regolari ordinari di trasporto di viaggiatori, concordando le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
- c) stabilire il numero e la tipologia delle autorizzazioni al trasporto di persone e merci previste dagli Articoli 8 e 10, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione dei servizi e dei trasporti di cui agli Articoli 7 e 9;
- d) concordare i modelli delle autorizzazioni previste ai punti precedenti e stabilirne le modalità di rilascio;
- e) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
- f) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nei quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniscono in Commissione Mista, a richiesta di una delle Parti Contraenti almeno una volta all'anno.

Articolo 15

Gli autoveicoli di cui all'Articolo 2, immatricolati in uno degli Stati Contraenti, possono circolare sul territorio dell'altro Stato in esenzione dai tributi ivi previsti per la circolazione stradale.

Articolo 16

In considerazione dei principi di cui al preambolo, della particolare realtà economica e territoriale della Repubblica di San Marino, nonché del processo di liberalizzazione in atto a livello comunitario con particolare riferimento ai trasporti di cabotaggio, le imprese sammarinesi attualmente operanti nel settore del trasporto di persone o di merci, in deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 7, 8, 9 e 10 e limitatamente al numero ed alle caratteristiche dei veicoli autorizzati alla data del 1° Marzo 1997, da indicare con separata comunicazione che verrà inviata dalle competenti Autorità sammarinesi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, possono svolgere liberamente e senza autorizzazione attività di trasporto anche sul territorio italiano.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Le imprese dei due Paesi, che alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo sono autorizzate ad effettuare servizi regolari o regolari specializzati, continueranno a svolgerli fino alla scadenza delle relative concessioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo l'espressione "Autorità competente" designa:
nella Repubblica di San Marino:

- il Dicastero alle Comunicazioni e Trasporti;

in Italia:

- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uso previste.

Il presente Accordo avrà durata triennale e sarà prorogato automaticamente di triennio in triennio, salvo denuncia di una delle Parti con preavviso di 3 mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino il 7 Maggio 1997, in due originali in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Chieffelli

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Am

